



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/7 DEL 17.04.2020

Oggetto: Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente.

L'Assessore dei Trasporti, nel precisare che la Regione ha competenza legislativa primaria in materia di "trasporti su linee automobilistiche e tranviarie", ricorda che, in particolare, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è stato disciplinato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e dalla legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 che attribuiscono ai Comuni il potere di dettare, con appositi regolamenti, precise disposizioni per regolarne l'esercizio.

Al riguardo, l'Assessore ricorda che, da ultimo, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 32/55 dell'8.8.2019, ha approvato le linee guida recanti una nuova regolamentazione della materia cui i Comuni si sarebbero dovuti attenere nella redazione e/o nell'adeguamento dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, in sostituzione di quelle già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21.7.2015.

La diffusione dell'epidemia da Covid-19, continua l'Assessore, ha determinato l'adozione a livello nazionale e regionale di diverse misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza, tra cui la riprogrammazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Al riguardo, sebbene le ordinanze adottate in materia dal Presidente della Regione non abbiano influito sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto non di linea, l'attuazione delle diverse misure di contenimento e di limitazione degli spostamenti ha, inevitabilmente, inciso sulla loro fruizione riducendone drasticamente l'operatività.

Tanto considerato e richiamando gli analoghi provvedimenti già adottati dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana, l'Assessore ritiene utile prevedere, in via transitoria e per la durata dell'emergenza, la facoltà per i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992 di essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità definendo, contestualmente, i requisiti e le regole generali per lo svolgimento dei medesimi servizi e



autorizzando gli Enti Locali interessati a disciplinare l'attività, limitatamente al territorio di competenza ed al periodo di emergenza sanitaria. Tale misura, la cui adozione è fondata sui criteri di adeguatezza e proporzionalità, consente il perseguimento di diverse finalità:

- assicurare un sostegno alle aziende e ai soggetti che svolgono tali servizi di trasporto;
- contenere, ancora di più, gli spostamenti dei cittadini, così contribuendo alla mitigazione della diffusione della malattia da Covid-19;
- offrire l'assistenza nel reperimento di beni di prima necessità alle categorie più svantaggiate o in difficoltà (quali famiglie isolate territorialmente, persone anziane o famiglie monogenitoriali con figli minori a carico che non possono essere né lasciati in casa né portati negli esercizi commerciali) o a fronte di limitazioni, imposte con provvedimenti emergenziali delle autorità locali, alle uscite per gli acquisti presso gli esercizi commerciali;
- sopperire alla mancanza o carente attivazione di servizi di consegna a domicilio da parte degli esercizi commerciali aperti.

L'Assessore dei Trasporti, quindi, propone alla Giunta regionale di:

1. autorizzare, in via transitoria e per la durata dell'emergenza sanitaria, salva ogni diversa disposizione nazionale successiva, lo svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, di cui alla legge n. 21/1992, anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti ed altri operatori abilitati nel rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare anche attraverso l'utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale;
2. stabilire che il servizio di consegna, eventualmente svolto con i servizi di taxi e di noleggio con conducente, comprenda il ricevimento dei beni presso il distributore venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
3. prevedere che i Comuni, nell'ambito della propria competenza, possano definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
4. stabilire che, in mancanza di disciplina comunale, gli operatori potranno svolgere l'attività di consegna a domicilio di beni di prima necessità previa comunicazione all'indirizzo di posta



- elettronica certificata del Comune competente indicando la data di avvio ed il riferimento alla autorizzazione/licenza di esercizio e senza ulteriori adempimenti o oneri;
5. stabilire, in ogni caso, che non siano consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio;
 6. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare, in via transitoria e per la durata dell'emergenza sanitaria, salva ogni diversa disposizione nazionale successiva, lo svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, di cui alla legge n. 21/1992, anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti ed altri operatori abilitati nel rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare anche attraverso l'utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale;
- di stabilire che il servizio di consegna, eventualmente svolto con i servizi di taxi e di noleggio con conducente, comprenda il ricevimento dei beni presso il distributore venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- di prevedere che i Comuni, nell'ambito della propria competenza, possano definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
- di stabilire che, in mancanza di disciplina comunale, gli operatori potranno svolgere l'attività di consegna a domicilio di beni di prima necessità previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune competente indicando la data di avvio ed il riferimento alla autorizzazione/licenza di esercizio e senza ulteriori adempimenti o oneri;
- di stabilire, in ogni caso, che non siano consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/7
DEL 17.04.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda